



**Allegato 7**

## **COMUNE DI PONTEDERA**

Regione Toscana  
Provincia di Pisa  
c.f. 00353170509; cod. Cat. G843

---

### **1° SETTORE 2° SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE**

### **LAVORI PER L'UTILIZZO AI FINI CULTURALI ED ISTITUZIONALI DEL PALAZZO PRETORIO**



## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

*(ai sensi dell'art.17 c.3 lett. b) e 23 del D.P.R. 207/2010)*

## ALLEGATO 7

### PARTE A - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI CULTURALI

\*\*\*\*\*

#### **Art. 1 – Oggetto, finalità e natura della concessione**

Il presente capitolato speciale disciplina le modalità di attuazione della procedura di gara finalizzata all'affidamento in concessione della gestione dei servizi culturali al pubblico e delle attività di valorizzazione dell'immobile comunale denominato "Ex Palazzo Pretorio" ubicato in Pontedera, p.zza Curtatone e Montanara ai sensi degli artt. 115 e 117 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

I servizi culturali si compongono delle seguenti attività:

**A)** Realizzazione di eventi espositivi (mostre pittoriche e/o scultoree, eventi multimediali, ecc...):

- a.1) eventi strutturati nelle aree espositive del piano primo per almeno 2 volte all'anno;
- a.2) performance o presentazione di progetti artistici sia all'interno dei locali posti al piano primo del fabbricato di cui trattasi, sia all'interno dei locali posti al piano terra o presso le aree prospicienti il Palazzo;

**B)** Realizzazione di laboratori didattici. Progettazione, attivazione, promozione e gestione operativa di attività didattiche ed educative per le scuole di ogni ordine e grado previa approvazione dell'Amministrazione Comunale che prevede:

--- la programmazione e la prenotazione della visita, l'assistenza didattica e la dotazione di materiale specificamente prodotto, in accordo con gli istituti scolastici;

--- la programmazione e la realizzazione di laboratori didattici, in accordo con gli istituti scolastici.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a realizzare, nel corso di ciascun anno scolastico, due laboratori didattici da concordare con l'Amministrazione Comunale, anche i collegamenti con gli eventi espositivi.

Le spese relative alla realizzazione dell'attività didattica ed educativa sono di pertinenza del Concessionario.

**C)** Realizzazione al piano terra di area espositiva con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, la cui redditività sarà a totale beneficio del Concessionario.

Detti proventi dovranno consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio con le spese di gestione dell'intero progetto di concessione e gestione.

Gli oneri della realizzazione saranno a completa cura e spese del Concessionario, unitamente all'acquisizione dei titoli che ne legittimano l'esercizio e delle necessarie qualifiche del personale, a norma di Legge.

Tale servizio dovrà essere svolto in conformità alle vigenti normative igienico sanitarie sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per ciascuno dei punti A), B) e C) sopra descritti sono previste le seguenti eventuali attività poste a carico del Concessionario:

- di allestimento mostra;
- di trasporto delle opere;
- di assicurazione delle opere
- di rimborso artista
- di pubblicizzazione (brochure/manifesti, pubblicità televisiva e su riviste specializzate);
- di presentazione critica;
- di realizzazione di catalogo;
- di costi relativi ad eventi di inaugurazione;
- eventuali costi di ospitalità per l'artista e altre professionalità;
- di sorveglianza e pulizia locali affidati per la concessione del servizio.

## **Art. 2 - Servizi al pubblico ed attività di sviluppo e promozione oggetto di gestione**

Il Concessionario concorrente, nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara, dovrà presentare il proprio *Progetto di gestione del servizio*, in cui saranno descritte, in lingua italiana, le caratteristiche e le modalità operative dei servizi per il pubblico e delle attività di sviluppo e promozione della filiera turistico – culturale.

Di seguito vengono elencati i servizi e le attività di sviluppo e promozione che sono ritenute indispensabili, i cui livelli prestazionali saranno oggetto di dettaglio del Progetto di gestione del servizio proposto, che dovranno integrare e completare quanto previsto nel precedente articolo.

Al fine di sviluppare e meglio qualificare la propria proposta gestionale, il Concessionario concorrente potrà proporre ulteriori servizi ed attività rispetto all'offerta minima di seguito elencata:

### **a) Apertura e chiusura del Palazzo Pretorio**

Il servizio comprende l'apertura e la chiusura al pubblico del Palazzo in questione, con particolare attenzione all'inserimento e al disinserimento dei sistemi di allarme, ove presenti, nel rispetto degli orari previsti dal *Progetto di gestione del servizio* proposto. In ogni caso, il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico dei locali posti al piano primo durante i periodi di realizzazione degli eventi.

### **b) Servizio di sorveglianza degli spazi espositivi e controllo delle modalità di visita**

Il servizio comprende:

- la sorveglianza degli spazi posti oggetto della concessione;
- il controllo assiduo e diretto delle opere, dei reperti e dei materiali esposti;
- la vigilanza sul comportamento dei visitatori al fine di evitare pericoli di danneggiamento e di furto;
- l'organizzazione e il controllo delle modalità di visita da parte dei visitatori, al fine di garantire sia la fruibilità delle opere, che il corretto svolgimento delle attività espositive e

didattiche, come pure la sicurezza e l'incolumità delle persone;

- la gestione degli impianti di sicurezza e dei dispositivi di controllo presenti nel Palazzo;

c) Gestione del bookshop

al piano terra il Concessionario potrà rendere disponibili, anche a titolo oneroso, materiali editoriali di carattere scientifico e divulgativo, video, cartoline, poster e gadgets, così come proposto nel *Progetto di gestione del servizio*. I proventi derivanti sono a totale beneficio del Concessionario.

Con cadenza annuale, il Concessionario si impegna a sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di ulteriori tipologie di prodotto non inserite nel Progetto originario.

d) Servizio di pulizia degli spazi posti oggetto della concessione

Il Progetto di gestione del servizio proposto indicherà le modalità di effettuazione delle operazioni di pulizia e di riordino.

I costi di detto servizio sono a carico del Concessionario.

Il servizio prevede interventi di riordino e pulizia periodici con diversa metodologia e strumenti a seconda della tipologia e uso dei locali. E', in ogni caso, richiesto l'intervento con cadenza tale da garantire l'adeguata pulizia ed igiene degli ambienti e delle attrezzature in essi contenute.

e) Allestimento e arredi

Il Concessionario nella propria proposta progettuale dovrà proporre soluzioni d'arredo e materiali, attenendosi alle prescrizioni della relazione tecnica esplicativa fornita dal committente e presentare idonea certificazione.

Tutti gli elementi di arredo, compresi i supporti per la didattica e la segnaletica, dovranno tener conto di adeguati aspetti estetici, ergonomici e funzionali.

Per tutti gli arredi e gli allestimenti s'intenderanno compresi: la realizzazione o la fornitura, la posa in opera, il trasporto in cantiere dei materiali necessari, lo scarico e l'accatastamento, il tiro al piano e l'avvicinamento al luogo di posa e l'installazione.

Gli elementi di allestimento potranno essere di duplice natura:

- di produzione in serie e industriale, per cui sarà necessario produrre relazioni illustrative degli arredi proposti. Per ogni singolo pezzo di fornitura dovranno essere indicati la ditta produttrice, la serie, il modello e, ove richiesto, le loro dimensioni, le finiture e i colori disponibili;
- di produzione su misura, per cui sarà necessaria una relazione illustrativa che evidenzi: la lavorazione, materiali, dimensioni, finiture e colori, oltre a disegni integrativi ed esecutivi e materiale illustrativo, necessario alla completa rappresentazione della fornitura e che dovranno essere sottoposti a preventiva approvazione e insindacabile giudizio del committente.

Il Progetto di Allestimento che caratterizzerà l'offerta tecnica proposta in sede di gara dal Concessionario concorrente dovrà essere redatto, con valenza di progetto esecutivo e in lingua italiana, con le modalità di rappresentazione ritenute più idonee a descrivere nel modo più dettagliato possibile le soluzioni di arredo: A tal proposito si ritiene necessaria la produzione di

simulazioni e rendering.

Gli arredi, le attrezzature e ogni altra addizione o miglioria realizzata o acquistata, nel corso del periodo contrattuale sono considerate a tutti gli effetti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, e quest'ultimo nulla potrà rivalere al termine del periodo di concessione.

f) Manutenzione ordinaria

Spetta al Concessionario l'ordinaria manutenzione dei locali e degli arredi oggetto di concessione, unitamente a tutti gli impianti a rete (idraulico, elettrico, gas metano, rete telefonica, riscaldamento/climatizzazione, illuminazione) e dei dispositivi di sicurezza puntuali (impianti antintrusione, antifurto, e antincendio), e relativi oneri derivanti dal loro uso con l'obbligo di richiedere la voltura a proprio nome delle utenze in essere entro 30 giorni dalla consegna dei locali medesimi.

**Art. 3 - Condizioni generali applicabili alla Concessione**

I rapporti tra le parti relativi alle attività oggetto della concessione sono regolati dalle norme contenute nei seguenti documenti:

- a) il presente capitolato speciale;
- b) le eventuali ulteriori condizioni riportate nel contratto;
- c) il progetto di gestione, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici, le condizioni economiche e gli altri elementi contenuti nell'offerta presentata in sede di gara;
- d) le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui agli artt. 115 e 117 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- e) il Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) ed il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii.);
- f) il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle normative di cui ai punti precedenti.

Il Concessionario provvederà a individuare una propria domiciliazione fiscale relativa all'attività concessa nel Comune di Pontedera, eventualmente anche presso il Palazzo oggetto di concessione, presso la quale saranno comunicati e notificati tutti gli atti e/o avvisi di qualunque natura potessero occorrere.

I servizi oggetto del presente capitolato devono essere gestiti dal Concessionario a proprio rischio e con autonoma organizzazione.

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni del presente Capitolato, nonché di quanto da lui stesso indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

Il Concessionario si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore.

Il Concessionario, durante la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, è responsabile della salute e dell'incolumità psicofisica dei propri dipendenti, dei collaboratori, degli aiutanti, degli utenti e di terzi coinvolti nel servizio, nonché dei rischi d'infortunio o inquinamento, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e antinfortunistica, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il Concessionario è obbligato ad applicare in favore dei propri dipendenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro, con le eventuali integrazioni locali per il settore e la categoria di appartenenza e, in ogni caso, la disciplina contrattuale e retributiva prevista dalle norme di Legge e dagli eventuali accordi integrativi in vigore nella provincia di Pisa.

Il Concessionario è direttamente responsabile verso i terzi per conseguenze o pretese derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto di concessione e si impegna a tenere sempre indenne il Comune di Pontedera da ogni eventuale responsabilità o onere per i rischi di cui ai commi precedenti, nonché da ogni azione o pretesa legale relativamente a tali attività.

Il personale addetto esegue i servizi sotto la direzione e la responsabilità del Concessionario, esonerando il Comune di Pontedera da qualsiasi responsabilità e obbligo nei confronti del personale medesimo.

Il Concessionario assume la responsabilità della gestione tecnica delle strutture comunali di cui ha la custodia e la detenzione per la produzione dei servizi in concessione.

Il Concessionario è responsabile di eventuali manomissioni, furti o danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo causati da propri dipendenti, collaboratori, utenti, terzi o chiunque altro, a persone o a cose, comprese le strutture comunali affidate, i relativi allestimenti, impianti macchinari, arredi e contenuti nelle strutture affidate per i servizi in concessione.

Il Concessionario si obbliga a stipulare apposite polizze assicurative sia per la copertura assicurativa incendio e furto sia per quella relativa a danni causati da propri dipendenti, collaboratori, utenti, terzi a persone o a cose, comprese le strutture comunali affidate, i relativi impianti, allestimenti, strumenti, attrezzature e arredi presenti nei locali del Palazzo Pretorio affidati per i servizi in concessione, con un massimale non inferiore a €. 3.000.000,00 (Euro tre milioni), valido per ciascun sinistro – incendio, furto, danno – che per ogni persona danneggiata o per i danni a cose e, in ogni caso, a fare quant'altro necessario per tenere sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria per responsabilità civile.

Tali polizze dovranno essere consegnate all'Ufficio Contratti del Comune di Pontedera in sede di stipulazione della concessione. La copertura assicurativa sopra detta deve essere mantenuta per tutta la durata della concessione. Eventuali variazioni delle polizze devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Pontedera.

Il Concessionario è tenuto ad acquisire, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, tutte le prescritte licenze, autorizzazioni e titoli amministrativi, comunque denominati, che legittimano l'esercizio delle attività in concessione e l'utilizzo delle strutture.

Il Comune di Pontedera potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività al progetto presentato.

#### **Art. 4 - Addetti al servizio**

Il Concessionario, proporrà in sede di gara nell'ambito del Progetto di Gestione del Servizio, un preciso modello organizzativo che descriva le risorse impiegate per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale. Risorse distinte per competenza e qualifiche, per numero, per responsabilità, per collocazione, per tipologia di rapporto di lavoro.

Tutte le figure di personale proposte dovranno avere requisiti professionali conformi alle attività da svolgere e dovranno risultare in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'espletamento delle attività presso un pubblico esercizio.

Il Concessionario deve indicare, al momento dell'attivazione del servizio, la persona che svolgerà funzioni di "Responsabile del Servizio" e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza. Il "Responsabile del Servizio", al quale fa capo tutto il personale, deve garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i servizi nonché assicurare il rispetto del presente capitolato.

Il Concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo (entro 7 gg dall'avvenuta variazione) e con tutti i dati di identificazione. Inoltre deve provvedere ad integrare l'eventuale assenza del personale allo scopo di garantire in qualsiasi momento il servizio e di evitare carenze e intralci.

Tutto il personale deve tenere un comportamento corretto e agire in ogni circostanza con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto in cui opera. L'Amministrazione Comunale può richiedere la sostituzione degli operatori che non osservino il prescritto comportamento o che non offrano sufficienti garanzie di professionalità o affidabilità; in tal caso, il Concessionario dovrà provvedere entro 3 gg alla sostituzione degli operatori non idonei. Tutto il personale deve essere fornito di abbigliamento conforme all'attività esercitata e di cartellino di riconoscimento.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il Concessionario dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto della concessione.

#### **Art. 5 - Durata della concessione**

La presente concessione ha durata di 30 anni, a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto.

#### **Art. 6 - Valore presunto della concessione**

Il valore complessivo presunto della concessione per la gestione dei servizi culturali di cui al precedente articolo 1 del presente capitolato è pari ad Euro 1.350.000,00 (un milionetrecentocinquantamila/00) (Euro 45.000,00 annuali), calcolati come segue:

- due mostre per complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- due laboratori didattici per complessivi Euro 7.000,00 (settemila/00);
- Spese di gestione pari a Euro 18.000,00 (diciottomila/00).

#### **Art. 7 - Cauzione definitiva**

La ditta aggiudicataria sarà obbligata, in sede di stipulazione del contratto, al versamento di una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente capitolato che potrà essere restituita solo dopo aver accertato l'integrale soddisfacimento dell'obbligazione. La cauzione è stabilita pari al 10% dell'importo contrattuale, potrà essere ridotta del 50% a norma dell'art. 40 comma 7 del codice (D.Lgs 163/2006), per le imprese che possiedono la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

#### **Art. 8 – Cessione e subconcessione**

E' fatto divieto al Concessionario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto di gestione, di disporre la cessione, anche parziale del medesimo.

L'inosservanza di tale divieto comporta la facoltà dell'Amm. Concedente di dichiarare la risoluzione del contratto.

Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune di Pontedera. In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

E' consentita la sub concessione dei servizi oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale

#### **Art. 9 - Rapporti fra Amministrazione comunale e Responsabile del servizio**

La direzione dei servizi affidati in concessione con il presente capitolato e la relativa responsabilità delle attività svolte presso l'Ex Palazzo Pretorio è affidata dal Concessionario a un Responsabile dei servizi, la cui nomina è sottoposta alla preventiva accettazione dell'Amm. Comunale.

Il Responsabile dei servizi deve osservare e far osservare tutte le direttive impartite dall'Amm. Comunale, qualora il soggetto individuato non dovesse far più parte dell'impresa concessionaria, il Concessionario deve prontamente provvedere a nominare un sostituto, previa accettazione dell'Amm.

#### **Art. 10 - Vigilanza sulle attività oggetto della concessione – Direttore dell'Esecuzione**

L'Amm. Comunale, nella persona del Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, art.299 – Gestione dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di individuare e nominare la figura del Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 300 del citato D.P.R.. Quest'ultimo dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

In particolare, il Direttore dell'esecuzione del contratto, che ha libero accesso ai lcali concessi, dovrà verificare il corretto allestimento dei medesimi, nel rispetto della proposta progettuale presentata in sede di gara. Successivamente alla realizzazione egli dovrà verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto di concessione, garantendo così che i servizi di cui al presente capitolato speciale siano svolti con diligenza e attenzione, procedendo ad una attenta e costante valutazione della idoneità e professionalità degli addetti ai servizi.

Il Concessionario gestisce i servizi di cui trattasi nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, e collabora nella puntuale verifica dell'adempimento delle prestazioni e della corretta conduzione dei servizi e delle attività connesse a tutela dell'immagine del Comune di Pontedera.

### **Art. 11 - Penali**

Qualsiasi atto o fatto costituente indampimento deve essere contestato per iscritto al Concessionario entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza da parte dell'Amministrazione Comunale. Eventuali controdeduzioni dovranno essere fornite per iscritto dal Concessionario nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

Il Concessionario in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle eventuali disposizioni di seguito impartite dall'Amministrazione concedente, è tenuto a sottostare a penali pecuniarie.

Quando l'inadempienza non rappresenti un caso grave tale da prevedere la risoluzione "de jure" del contratto, si applicano le seguenti penalità:

- a) per ogni violazione contestata dall'Amministrazione Comunale al Concessionario relativamente alle attrezzature e arredi, non idonei o diversi da quelli dichiarati nell'offerta presentata in sede di gara, si applicherà una penale pari a Euro 500,00;
- b) per ogni mancata o ritardata comunicazione nella variazione del personale impiegato, anche se relativa ad una sola persona, rilevata dall'Amministrazione, si applicherà una penale pari ad Euro 500,00 per ogni infrazione contestata;
- c) per condizioni igieniche inadeguate si applicherà una penale da Euro 500,00 a Euro 2.000,00;

### **Art. 12 - Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata realizzazione di due mostre all'anno;
- b) mancata realizzazione di due laboratori didattici all'anno;
- c) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione definitiva;
- d) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione dei servizi;
- e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti;
- f) mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;

g) accertata responsabilità del Concessionario e del suo personale per danni o furti a strutture, opere e materiali ecc...;

h) perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione o apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario o subconcessionario.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di ottenere il risarcimento dei danni mediante escussione della cauzione, anche per i danni indiretti, come ad esempio le spese per una nuova procedura di affidamento o per più onerose condizioni di una nuova concessione

### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali saranno trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, solamente per gli adempimenti strettamente connessi alla presente procedura, saranno conservati su supporto cartaceo e informatico e potranno essere comunicati ai dipendenti del Comune di Pontedera. Il mancato trattamento dei dati personali impedirebbe lo svolgimento delle attività.

Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per il procedimento richiesto; la mancata comunicazione impedirebbe lo svolgimento di tale attività.

Il richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Pontedera, responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore competente.

### **Art. 14 – D.U.V.R.I.**

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. non si procede alla predisposizione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza non sussistendo nella fattispecie il c.d. “rischio da interferenza”.

### **Art. 15 - Responsabile del procedimento**

In relazione al procedimento relativo al rapporto contrattuale disciplinato da questo capitolato speciale, ai sensi dell'art. 272 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Pontedera;
- l'oggetto del procedimento è la realizzazione e l'affidamento in concessione della gestione dei servizi culturali al pubblico e delle attività di valorizzazione dell'immobile comunale denominato “Ex Palazzo Pretorio” ubicato in Pontedera, p.zza Curtatone e Montanara ai sensi degli artt. 115 e 117 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, con le caratteristiche, le modalità esecutive e le specifiche indicate nel presente capitolato speciale;
- il responsabile del procedimento sopra indicato è il Funzionario P.O. del 2° Servizio “Istruzione, Cultura e Politiche Sociali” del 5° Settore del Comune di Pontedera, Maria

Grazia Marchetti, presso la quale possono essere presi in visione gli atti del procedimento medesimo;

- il procedimento si conclude nei termini previsti da questo capitolato e in caso di inerzia sono esperibili i rimedi previsti dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

**Art. 16 - Elezione Foro di competenza**

Il Concessionario aggiudicatario dichiara di eleggere per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura la competenza del Foro di Pisa.

Pontedera, li 30.07.2015

Il Responsabile del Procedimento  
Maria Grazia Marchetti

## PARTE B - CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEI LAVORI

### Sommario

PARTE PRIMA .....	4
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.....	4
<b><u>CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE</u></b> .....	<b>4</b>
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	4
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E AGGIUDICAZIONE .....	5
ART. 3 NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO .....	5
ART. 4 FATTISPECIE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI .....	6
ART. 5 DESIGNAZIONE DELLE OPERE E DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA .....	6
<b><u>CAPO 2 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE</u></b> .....	<b>7</b>
ART. 6 MODALITA' DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO .....	7
ART. 7 MODALITA' DI REDAZIONE, OGGETTO E TERMINI DEL PROGETTO ESECUTIVO .....	7
ART. 8 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE .....	8
ART. 9 RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVE PENALI .....	9
ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO .....	9
ART. 11 APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA .....	9
ART. 12 MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA .....	9
ART. 13 REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA.....	9
ART. 14 PROPRIETA' DEL PROGETTO .....	9
ART. 15 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELIL CONCESSIONARIO E CRONOPROGRAMMA .....	10
ART. 16 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI .....	10
ART. 17 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	10
ART. 18 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI .....	10
ART. 19 PROROGHE.....	11
ART. 20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI .....	11
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI .....	12
<b><u>CAPO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE</u></b> .....	<b>14</b>
ART. 22 MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI .....	14
ART. 23 RAPPRESENTANTE DELIL CONCESSIONARIO E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE .....	14
<b><u>CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE</u></b> .....	<b>15</b>
ART. 24 GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA.....	15
ART. 25 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE LAVORI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	

ART. 26	POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA .....	16
<b><u>CAPO 5 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE</u></b> .....		17
ART. 27	VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO.....	17
ART. 28	PREZZI APPLICABILI A NUOVI LAVORI E DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO .....	17
<b><u>CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</u></b> .....		18
ART. 29	NORME DI SICUREZZA GENERALI .....	18
ART. 30	OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO AI FINI DELLA SICUREZZA .....	18
ART. 31	OBBLIGHI ED ONERI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI, DEI LAVORATORI AUTONOMI, DEL DIRETTORE DI CANTIERE E DEI LAVORATORI DIPENDENTI .....	19
ART. 32	SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE SULLA SICUREZZA .....	20
<b><u>CAPO 7 - ESECUZIONE D'UFFICIO</u></b> .....		21
ART. 33	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI .....	21
<b><u>CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE</u></b> .....		23
ART. 34	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	23
ART. 35	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI .....	23
ART. 36	MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO .....	24
ART. 37	COLLAUDO .....	25
ART. 38	TERMINI PER IL COLLAUDO .....	25
<b><u>CAPO 9 - NORME FINALI</u></b> .....		26
ART. 39	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	26
ART. 40	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO .....	28
ART. 41	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.....	28
ART. 42	CUSTODIA DEL CANTIERE.....	28
ART. 43	CARTELLI DI CANTIERE .....	29
ART. 44	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE .....	29
PARTE SECONDA.....		30
REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI DELL'OPERA.....		30
BREVE PREMESSA .....		30
ART. 45	OPERE EDILI.....	30
ART. 46	OPERE IMPIANTISTICHE.....	30
ART. 47	ALLACCI ALLE RETI E SOTTOSERVIZI.....	30
ART. 48	BARRIERE ARCHITETTONICHE .....	31
ART. 49	RINVIO ALLA VIGENTE NORMATIVA.....	31

## PARTE PRIMA

### DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

#### CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

##### **Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione di servizi e lavori con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Pretorio e la gestione dei servizi culturali al pubblico e istituzionali e delle attività di valorizzazione dell'immobile.
2. Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, il concessionario dichiara di essere in perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente leggi, regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché tutte le norme che regolano il presente appalto e la sua perfetta esecuzione. Con l'offerta è implicita la dichiarazione che l'Assuntore, esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato dei luoghi, dalle caratteristiche del fabbricato, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall'accesso ai luoghi di lavoro.
3. La concessione si intende comprensivo di:
  - progettazione definitiva ed esecutiva,
  - pianificazione dei lavori ed elaborati finali as built su supporti sia software che cartacei, per tutti gli interventi da effettuare;
  - espletamento completo di tutte le pratiche autorizzative necessarie (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti gestori servizi, variazioni catastali, Genio Civile, Vigili del Fuoco, ecc.);
  - trasporti e noli di qualsiasi mezzo necessari alla realizzazione delle opere richieste.Sono altresì compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo, con i relativi allegati, presentato dal concessionario in sede di gara, nonché nel progetto esecutivo relativo alle opere, redatto dal concessionario nel rispetto dell'articolo 93, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo dello stesso concessionario.
4. Il presente documento intende definire i requisiti richiesti per la realizzazione del progetto, nonché indicare delle linee guida rappresentative di una ipotesi di lavoro non vincolante ed aperta ad accogliere soluzioni tecniche alternative che permettano di raggiungere al meglio gli obiettivi indicati nella Progettazione Preliminare.
5. La Committenza si riserva la facoltà di richiedere sopralluoghi presso le sedi di Aziende terze che permettano di visionare le soluzioni tecniche proposte.

6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### **Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E AGGIUDICAZIONE**

1. L'importo della progettazione e dei lavori è pari a € 550.000,00 oltre ad € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo dell'appalto è pari a euro 565.000,00.

I lavori sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Categoria prevalente	<b>OG 2</b>	
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali		€ 285.000,00
Categoria scorporabile	<b>OG11</b>	
Impianti tecnologici		€ 265.000,00
Totale lavori soggetti a ribasso		€ 550.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.000,00

2. L'importo sopraelencato é da intendersi omnicomprensivo e compensativo:
- di quanto specificatamente attinente alla realizzazione delle opere (fornitura, trasporto e posa in opera di manufatti, impianti, apparecchiature e varie, oneri per la sicurezza, ecc.);
  - di ogni onere relativo a redazione di progettazione definitiva ed esecutiva, sia delle opere civili che impiantistiche, e diritti di ogni natura,.
3. L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata ai sensi dell'art. 83 a favore **dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**
4. Il contratto verrà stipulato **"a corpo"**, ai sensi dell'art. 53, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 163/2006.

### **Art. 3 NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO**

1. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza, per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:
- a) R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento approvato con R.D. 22 maggio 1924, n. 927;
  - b) D.M. 20.05.1992 n. 569 " *Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre* ";
  - c) D.M. 19 aprile 2000 n. 145 " *Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche*", per gli articoli ancora in vigore;
  - d) D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 " *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";
  - e) Legge Regionale Toscana n. 38 del 13/07/2007 " *Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*";

- f) D.M. Infrastrutture del 14 gennaio 2008 *“Approvazione delle nuove norme tecniche delle costruzioni”*;
- g) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- h) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*;

2. Le norme sopra elencate integrano quanto non disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato Speciale e il concessionario, con la firma del contratto, dichiara di conoscerle integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.

#### **Art. 4 FATTISPECIE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI**

1. Il corrispettivo per la gestione del servizio e per il lavoro a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e il disciplinare per la prestazione dei servizi e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
2. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.

#### **Art. 5 DESIGNAZIONE DELLE OPERE e DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA**

Ai sensi dell’art. 74 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 si specifica nel presente capitolato che le opere da considerare da parte del concessionario ai fini dell’offerta sono quelle risultanti e/o desumibili dagli elaborati e dai disegni costituenti il PROGETTO PRELIMINARE, da intendersi come integralmente allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalle specifiche e prescrizioni ed oneri riportate nella prima e nella seconda parte del presente Capitolato.

Il progetto prevede la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Pretorio per l'utilizzo ai fini culturali e istituzionali, con destinazione d'uso al piano terra sale espositive con ristoro al primo sale, al mezzanino, al secondo e al terzo locali e sale udienza per i Giudici di Pace.

Si intendono altresì compresi nella progettazione e nell’esecuzione le necessarie previsioni complementari ed accessorie relative all’impiantistica elettrica generale e dei singoli moduli, all’impiantistica di climatizzazione, alla rete idrico sanitaria, alla rete antincendio e a tutti gli impianti, ecc.

Fanno parte del Progetto Preliminare predisposto dal Comune di Pontedera i seguenti elaborati:

- Allegato 1 - Relazione illustrativa;
- Allegato 2 - Relazione tecnica;
- Allegato 3 - Studio di prefattibilità ambientale
- Allegato 4 - Prime indicazioni redazione psc;
- Allegato 5 – Calcolo sommario della spesa;
- Allegato 6 - Quadro economico di progetto;
- Allegato 7 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale servizi e lavori
- Allegato 8 – Piano economico e finanziario di massima

- Tav. A01 - Stato attuale;
- Tav. A02 - Stato di progetto;
- Tav. A03 - Stato sovrapposto;
- Tav. M01 - Impianto di climatizzazione e rilevazione stato attuale;
- Tav. M02 - Impianto di climatizzazione progetto;
- Tav. M03 - Impianto idricosanitario progetto;
- Tav. M04 - Impianto di ventilazione meccanica progetto

## **CAPO 2 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE**

### **Art. 6 MODALITA' DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO**

1. La progettazione definitiva dovrà essere condotta in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 e con le norme di settore.
2. Per la redazione del progetto definitivo l'incaricato dovrà eseguire tutti gli studi ed indagini affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo e dotato di tutti gli elaborati necessari per acquisire le successive autorizzazioni e nulla-osta.
3. Tra le prestazioni minime da raggiungere, il cui rispetto sarà oggetto di verifica in sede di approvazione del progetto esecutivo, si precisa che il progetto definitivo riguardante le soluzioni di prevenzione incendi dovrà essere elaborato nel rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile in relazione alla specifica destinazione d'uso dell'edificio.
4. Durante le fasi di redazione ed approvazione da parte degli Enti terzi del progetto definitivo dovranno essere prodotte, con costi a carico dell'aggiudicatario, tutte le copie necessarie ad ottenere i prescritti pareri e nulla osta.  
 Del progetto definitivo approvato e verificato dalla stazione appaltante, dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, n°3 (tre) copie cartacee.  
 L'incaricato, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati. Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in forma editabile; inoltre gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG (compatibile con Autocad), mentre quelli alfanumerici dovranno essere restituiti in formato compatibile con i tradizionali programmi .

### **Art. 7 MODALITA' DI REDAZIONE, OGGETTO E TERMINI DEL PROGETTO ESECUTIVO**

1. Dopo l'approvazione del progetto definitivo offerto in sede di gara, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ordina alil concessionario, con apposito ordine di servizio, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva di tutte le opere, così come meglio precisato al successivo comma.
2. Prima della redazione del progetto esecutivo, l'incaricato dovrà eseguire tutti gli studi e le indagini che si rendessero necessarie a supporto del progetto ivi compreso la ricognizione sui luoghi ed edifici oggetto del progetto per verificarne lo stato di fatto. L'aggiudicatario dovrà inoltre effettuare una puntuale ricognizione dello stato dei luoghi che potrebbero risultare parzialmente difforni da quanto evidenziato nel progetto definitivo.

3. Oggetto della progettazione esecutiva sono tutte le opere comprese nel progetto definitivo elaborato dall'Impresa risultata aggiudicataria, comprendente, ai sensi dell'art.168, comma 1, D.P.R. n°207/2010, le eventuali prescrizioni necessarie derivanti dagli eventuali necessari pareri da acquisire da parte del R.U.P. I contenuti dovranno consentire di determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, dovendo il progetto essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo.
4. La progettazione esecutiva dovrà essere condotta in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 e del D.P.R. 207/2010 di tutte le leggi e le norme di settore con particolare riguardo alle norme antisismiche e per il rispetto e salvaguardia del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico.
5. E' compresa la predisposizione di tutti gli elaborati e documenti necessari all'ottenimento di pareri e nulla osta di legge nonché l'aggiornamento degli stessi a seguito di eventuali prescrizioni formalmente espresse nei pareri stessi da parte delle autorità competenti.
6. Durante le fasi di redazione ed approvazione da parte degli Enti terzi del progetto esecutivo dovranno essere prodotte, con costi a carico dell'aggiudicatario, tutte le copie necessarie ad ottenere i prescritti pareri e nulla osta.  
Del progetto esecutivo approvato e validato dalla stazione appaltante, dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, n°3 (tre) copie cartacee.  
L'incaricato, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati. Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in forma editabile; inoltre gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG (compatibile con Autocad), mentre quelli alfanumerici dovranno essere restituiti in formato compatibile con i tradizionali programmi di Office.
7. La progettazione esecutiva delle opere, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione Appaltante **entro 60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 1.

#### **Art. 8 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:

- a. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che il concessionario o i progettisti del concessionario ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva delle opere, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga;
- b. l'esecuzione di accertamenti integrativi che il concessionario ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- c. le eventuali controversie tra il concessionario e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo delle opere.

#### **Art. 9 RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVE PENALI**

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00).

#### **Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

In caso di ritardo del concessionario rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo delle opere superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, l'Amministrazione procede, previa diffida ad adempiere, alla risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

#### **Art. 11 APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

1. Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione Appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sua consegna da parte del concessionario; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente al concessionario, contestualmente alla sua convocazione, a cura del R.U.P.
2. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del Direttore dei Lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

#### **Art. 12 MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 168, commi 7 e ss., del D.P.R. n. 207/2010, qualora il progetto esecutivo delle opere redatto a cura del concessionario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento del concessionario medesimo. In tal caso nulla è dovuto al concessionario per le spese di progettazione esecutiva sostenute.

#### **Art. 13 REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA**

1. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla redazione del piano di sicurezza esecutivo, modificando ed integrando il piano di sicurezza predisposto dal coordinatore in fase di progettazione definitiva, secondo la progettazione esecutiva e le scelte tecniche predisposte dall'Impresa. L'elaborato dovrà essere completo del piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. L'importo degli oneri della sicurezza sarà quello stimato in sede di progettazione definitiva. Le scelte progettuali esecutive potranno prevedere variazioni negli apprestamenti di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dell'opera, ma non potranno determinare un aumento degli oneri complessivi della sicurezza rispetto a quanto previsto in sede di progettazione definitiva.

#### **Art. 14 PROPRIETA' DEL PROGETTO**

Gli elaborati progettuali prodotti dal concessionario rimarranno di proprietà dell'Ente Attuatore.

## **Art. 15 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DEL CONCESSIONARIO E CRONOPROGRAMMA**

1. Il cronoprogramma da rispettare sarà quello allegato al progetto esecutivo.
2. Sarà cura della Direzione Lavori verificare che l'esecutore imponga un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma dovrà rispettare le prescrizioni di progetto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le disposizioni impartite in corso d'opera e garantire tempi certi di esecuzione al fine di concludere le opere in progetto nei tempi previsti.
3. Il concessionario svilupperà il programma esecutivo dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per dare l'opera perfettamente compiuta nel termine contrattuale purché, a giudizio del D.L. e del R.U.P. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della Stazione Appaltante.  
Il cronoprogramma dovrà essere aggiornato con frequenza mensile e consegnato alla direzione lavori unitamente al rapporto di avanzamento dei lavori.
4. Nel corso dei lavori, qualora la D.L. o il R.U.P. ravvisassero un andamento degli stessi non coerente con il cronoprogramma, gli stessi potranno intimare all'esecutore di riorganizzare i lavori, anche ordinando di aumentare il numero degli addetti (in accordo con il Coordinatore della Sicurezza) ed altre azioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Trascorsi 15 giorni senza che l'impresa abbia agito in alcun modo e/o con soluzioni adeguate, il D.L. o il R.U.P., nel rinnovare l'intimidazione al concessionario, avviseranno lo stesso che, in caso di ritardata ultimazione dei lavori, oltre alle penali di legge previste all'Art. 21, saranno addebitate allo stesso i danni materiali e di immagine che la stazione appaltante dovesse subire per la ritardata apertura.
5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno per colpa del concessionario.

## **Art. 16 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

1. I lavori, avranno inizio **non oltre 45 giorni** dopo la comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo delle opere.

## **Art. 17 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato massimo di **300 (trecento) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Eventuali ritardi nella consegna delle aree rispetto al calendario indicato non costituiranno motivo di pretesa alcuna da parte dell'aggiudicatario, fermo restando che le date di ultimazione saranno fissate sulla base della data dell'ultimo verbale di consegna.

## **Art. 18 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI**

1. Il concessionario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'Art. 15 del presente capitolato; detto cronoprogramma assume valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e dell'eventuale scioglimento anticipato del contratto ex art.136 c. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

2. Ai sensi dell'art.145 c.3 del D.P.R. 207/10, per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
- b) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al punto a) del presente comma è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al punto b) del presente comma è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.

3. La penale di cui al comma 2 del presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'Art. 21 del presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 19 PROROGHE**

Se il concessionario per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, ai sensi dell'art.159 c.8 del D.P.R. 207/10, può richiedere al Responsabile del procedimento una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso un'istanza presentata 60 giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà in merito all'istanza di proroga entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Non costituiscono comunque motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che il concessionario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico del concessionario comunque previsti dallo schema di contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto;
- e) le eventuali controversie tra il concessionario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il concessionario e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che il concessionario ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico del concessionario comunque previsti dal presente capitolato;
  - f) le eventuali controversie tra il concessionario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dal concessionario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il concessionario e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n.81/2008 fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se il concessionario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
  3. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo delle opere alla Stazione Appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
  4. Le cause di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

#### **Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

1. L'eventuale ritardo del concessionario sui termini di cui all'Art. 17 del presente capitolato che determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 145 c.4 del D.P.R. n. 207/2010, produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'eventuale ritardo del concessionario rispetto alle soglie temporali fissate nel cronoprogramma dei lavori come approvato dalla Stazione Appaltante, superiore a 90

(novanta) giorni naturali consecutivi viene considerata grave negligenza e produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs.n.163/2006.

3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 del presente articolo trova applicazione dopo la formale messa in mora del concessionario con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo concessionario.
  
4. Sono dovuti dal concessionario i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito del concessionario in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

## **CAPO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 22 MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI**

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario sarà stipulato il contratto di concessione, relativo alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e alla gestione del servizio;

### **Art. 23 RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE**

1. Il concessionario deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora il concessionario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. Il concessionario tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale del concessionario per indisciplina, incapacità o grave negligenza. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

## CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE

### **Art. 24 GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 113 c.1 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art.123 del D.P.R. 207/10, a seguito dell'aggiudicazione, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), il cui importo è pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento (valutato nel caso in esame sulla base del prezzo offerto dal concessionario in sede di gara rapportato all'importo stimato dall'Amministrazione in sede di progetto preliminare) la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare al deposito documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
2. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia fideiussoria definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La fidejussione o la polizza devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante (secondo comma dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006). Le cauzioni definitive sono progressivamente svincolate a decorrere dal raggiungimento di un importo delle forniture e dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento dei lavori o analogo documento, pari al 75 per cento dell'importo contrattuale (terzo comma dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006). Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

5. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto concessionario. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d'aver effetto solo alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio (quinto comma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006) ovvero decorsi dodici mesi dalla data d'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (Art. 123 del D.P.R. 207/10).
6. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 123 del D.P.R. 207/10.

#### **Art. 25 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE LAVORI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

1. Ai sensi dell'art. 125 c.1 del D.P.R. 207/10, l'esecutore è obbligato, contestualmente alla stipula del contratto, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso delle forniture e dei lavori. La somma assicurata è pari all'importo contrattuale. Ai sensi dell'art. 125 c.2 del Regolamento 207/10, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dal concessionario, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il concessionario sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **Art. 26 POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA**

Il progettista aggiudicatario, che redige il progetto esecutivo, è obbligato alla data di stipula del contratto a produrre la polizza di responsabilità civile professionale del progettista, con specifico riferimento ai lavori progettati.

La polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione deve coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti, rese necessarie in corso di esecuzione.

La polizza decorre dalla data di stipula del contratto e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

## CAPO 5 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### **Art. 27 VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO**

L'Amministrazione si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori sempre nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010. Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla Stazione Appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo l'eventuale applicazione dell'art. 161, comma 6, e 163 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori (art. 161, comma 12, del D.P.R. n. 207/2010).

### **Art. 28 PREZZI APPLICABILI A NUOVI LAVORI E DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO**

1. Le variazioni sono ammesse nei limiti consentiti dalle norme vigenti ed, in particolare, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 161 del D.P.R. 207/10, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 lettera e) dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 relativo ad errori ed omissioni del progetto esecutivo che nel caso in esame devono essere direttamente sanati dall'Assuntore. Le variazioni da apportarsi al progetto offerto che dovessero rendersi necessarie, ai sensi dell'art. 169 comma 4 del D.P.R. 207/10 (ad eccezione di errori ed omissioni presenti nel progetto definitivo che devono essere direttamente sanati dal concessionario), dovranno essere formalmente autorizzate dalla Committente. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano e approvano ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

## **CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 29 NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Il concessionario è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli art. 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008, allegato XIII allo stesso decreto nonché alle altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.
3. Il concessionario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. Il concessionario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. Il concessionario è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

### **Art. 30 OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO AI FINI DELLA SICUREZZA**

1. Il concessionario ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato e nel Piano di sicurezza e coordinamento.
2. Prima della stipula dell'atto integrativo al contratto e comunque prima della consegna dei lavori, Il concessionario redige e consegna all'Amministrazione:
  - a) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento;
  - b) un piano operativo per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS) ai sensi del D.Lgs. n. 235/2003.
3. In particolare il concessionario provvede a:
  - a) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
  - b) consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
  - c) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;

- d) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.) secondo le indicazioni contenute nel P.S.C.;
- e) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza;
- f) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- g) assicurare:
  - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
  - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
  - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- h) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- i) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- j) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
- k) tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza;
- l) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
  - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
  - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
- m) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
- n) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
- o) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi;
- p) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

4. Il concessionario è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

#### **Art. 31 OBBLIGHI ED ONERI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI, DEI LAVORATORI AUTONOMI, DEL DIRETTORE DI CANTIERE E DEI LAVORATORI DIPENDENTI**

Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

- a) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di cantiere;
- b) attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
- c) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;

- d) collaborare e cooperare tra loro e con l'impresa appaltatrice;
- e) informare il concessionario o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.

Il Direttore Tecnico di cantiere deve:

- a) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prestazioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- c) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;
- d) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

Il concessionario è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

- a) i regolamenti in vigore in cantiere;
- b) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- c) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

#### **Art. 32 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE SULLA SICUREZZA**

1. In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il coordinatore dell'esecuzione deve presentare al Committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto.
2. La Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento adeguato.
3. In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il coordinatore per l'esecuzione in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, deve comunicare per iscritto al Committente ovvero al responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione.
4. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, alla Stazione Appaltante ovvero al responsabile dei lavori la data di ripresa dei lavori.
5. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze del concessionario delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

## CAPO 7 - ESECUZIONE D'UFFICIO

### **Art. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

1. Si procede alla risoluzione nei casi previsti dagli artt. 131, 132, 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 145 e 153 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Nei casi di reati accertati a carico del concessionario, come meglio specificato nell'art. 135 del D.Lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. In questo caso il concessionario avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 163/2006.
3. In caso d'inadempienza del concessionario agli obblighi assunti in modo che, a giudizio esclusivo del Direttore dei Lavori, ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, fatti salvi gli obblighi procedurali stabiliti dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante delibera la risoluzione del contratto.
4. Il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, né avanzare riserve anche se l'ammontare delle opere non eseguite fosse superiore al quinto dell'importo contrattuale. In questi casi il concessionario avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione Appaltante per la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori (art. 138 D.Lgs. 163/2006).
5. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora del concessionario, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (art. 131 D.Lgs. 163/2006).
6. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto le ulteriori seguenti ipotesi:
  - a) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
  - b) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
  - c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.
7. Soltanto nel caso di cui all'art. 132, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, il concessionario avrà diritto, oltre al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, a quanto indicato dal comma 5 dello stesso articolo.
8. In caso di risoluzione del contratto, Il concessionario è inoltre obbligato a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel tempo a tal fine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stessa provvederà d'ufficio addebitando al concessionario i relativi oneri e spese.
9. A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di applicare l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

10. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte Il concessionario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
11. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta al concessionario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
12. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e Il concessionario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
13. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del concessionario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
  - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dalil concessionario inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico del concessionario inadempiente:
    - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine del concessionario inadempiente;
    - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
14. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all'errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell'errore di progettazione.

## CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### **Art. 34**ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, il concessionario è tenuto ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
5. Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna di tutta o parte delle opere finite; in tal caso subito dopo la presa di consegna, spetterà alla stessa provvedere a propria cura e spese all'esercizio degli impianti, fermo restando l'obbligo del concessionario alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo a norma del Codice Civile.

### **Art. 35**PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata al concessionario per iscritto, lo stesso concessionario non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Il concessionario può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza del concessionario o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, il concessionario non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
6. Entro trenta giorni dal certificato di ultimazione lavori il concessionario dovrà fornire alla Stazione Appaltante, al fine di redigere il certificato di collaudo, il complesso dei documenti tecnici relativi alle opere eseguite. Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia cartacea e una copia digitale.
7. Il concessionario dovrà inoltre provvedere all'inoltro presso gli organi di controllo (Comune, CCIA ecc.) della documentazione di cui D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 degli impianti installati.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni sopraesposte, anche in caso di visite di collaudi favorevoli, non si potrà procedere all'emissione del certificato di collaudo e al saldo del residuo credito da parte dell'Impresa.

#### **Art. 36 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse sarà tenuta a cura e spese dell'Impresa, anche in presenza di uso. Per gli oneri che ne derivassero l'Impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che la stessa ha quantificato fra le spese generali applicate, in fase di offerta. L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l'Impresa curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere l'esercizio e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. E' facoltà dell'ente attuatore acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via definitiva ovvero di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche prima che intervenga il collaudo provvisorio, alle condizioni indicate nell'art. 200, comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/10.
2. In particolare, verrà redatto apposito stato di consistenza dettagliato delle opere, a garanzia dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, da allegare al verbale di consegna del lavoro. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata al concessionario per iscritto, lo stesso concessionario non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o del Responsabile del procedimento, in presenza del concessionario o di due testimoni in caso di sua assenza.

### **Art. 37 COLLAUDO**

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sarà conclusa la procedura di collaudo di tutte le opere, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Impresa, accertate in sede di collaudo.
2. Il certificato di collaudo, ai sensi del terzo comma dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si ritiene tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'concessionario è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo. La corresponsione all'impresa della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria, dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo (provvisorio) e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666, comma 2, del Codice Civile (nono comma dell'art. 141 del D.Lgs 163/2006). Il termine di pagamento del saldo e di svincolo della trattenuta dello 0,5%, non potrà superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 163/2006. Nel caso in cui il concessionario non abbia preventivamente presentato le polizze di assicurazione, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione delle polizze stesse.
3. Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico del concessionario dal collaudo stesso si determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006. Così come previsto dall'art.224 del D.P.R. 207/10, il concessionario a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche. Se il concessionario non ottempera a tali obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito del concessionario.
4. Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico del concessionario le spese di visita della stazione appaltante per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

### **Art. 38 TERMINI PER IL COLLAUDO**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori; il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per i due mesi successivi alla scadenza del predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

## CAPO 9 - NORME FINALI

### **Art. 39 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico del concessionario gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali quali occupazioni temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - l'impianto e la custodia notturna e diurna, la messa in sicurezza dei cantieri, dei mezzi di opera, ecc. nonché di tutto quanto fornito o affidato dall'Amministrazione appaltante e la messa a disposizione del personale e mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo;
  - l'ispezione visiva e l'integrità della recinzione di cantiere;
  - la tenuta presso i locali in uso alla Direzione dei Lavori del libro/giornale dei lavori e dell'elenco giornaliero dei dipendenti presenti in cantiere;
  - almeno una copia oltre a quella firmata, di tutti gli elaborati del progetto esecutivo in formato cartaceo e una copia in formato digitale;
  - la fornitura alla Direzione Lavori di canneggiatori, attrezzi e strumenti topografici, per l'effettuazione di rilievi e misurazioni di controllo per le opere da eseguirsi e di quelle eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;
  - la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o le lavorazioni previsti nel progetto; la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;
  - il rispetto e l'adempimento a quanto disposto con D.M. 19.09.2005 e D.M. 9.01.1996 con particolare riferimento al prelievo di provini in cls e dell'acciaio da c.a. nel quantitativo e con le modalità previste dalla vigente normativa per i prelievi, la campionatura ed i controlli d'accettazione;
  - gli oneri derivanti dall'uso delle discariche autorizzate di rifiuti e la gestione dei rifiuti del cantiere secondo la normativa vigente in materia (in particolare la compilazione dei registri di carico/scarico e dei formulari). Il concessionario dovrà inoltre comunicare alla Stazione Appaltante: la lista degli smaltitori, dei trasportatori, degli intermediari scelti per l'attività in oggetto; la lista dei rifiuti aggiornata con l'indicazione aggiornata del CER di ogni rifiuto; copia delle singole autorizzazioni (riportanti la validità temporale delle stesse) per le discariche, per i trasportatori, per gli intermediari; fotocopia della 4° copia del formulario a smaltimento avvenuto;
  - le opere di sgombero dei materiali di scavo e di manutenzione dei necessari accessi occorrenti per permettere, in condizioni di sicurezza, il transito dei pedoni, la viabilità e l'accesso agli stabili ed ai cortili;
  - le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, con la osservanza delle norme di cui al vigente Codice della Strada;
  - la pulizia, la riparazione e il mantenimento delle opere eseguite per tutto il tempo di gratuita manutenzione, cioè fino alla data del collaudo finale;
  - il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere sia per i cantieri e per i necessari accessi;

- le spese per lo sgombero del cantiere entro 2 settimane dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
- ogni occorrenza per le prove di carico e per i collaudi dei manufatti prefabbricati;
- le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie;
- la fornitura sollecitata, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera per l'appalto;
- l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante non solleva il concessionario, il progettista e il direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità della struttura e alla regolare esecuzione degli impianti tecnologici;
- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, con la relazione e gli allegati previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore.
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto al concessionario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dal concessionario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso concessionario;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; il concessionario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l'assunzione, prima di iniziare i lavori, di tutte le informazioni necessarie, presso gli Enti erogatori o comunque interessati al servizio, ad individuare la presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, il concessionario dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti e/o Società proprietari e/o concessionarie delle opere danneggiate ed alla direzione dei Lavori. Resta comunque stabilito che nei confronti degli Enti e/o società proprietari e/o concessionari delle opere danneggiate unico responsabile è il concessionario, che si obbliga fin d'ora a rilevare indenni la Committenza e la Direzione Lavori da ogni e qualsiasi pretesa anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale;
- gli oneri derivanti dallo studio, dall'esecuzione e manutenzione di tutte le opere necessarie alla deviazione provvisoria dei corsi d'acqua e canalizzazioni interessate dalla costruzione delle opere in progetto;
- tutta l'assistenza, la manovalanza, i mezzi d'opera per il trasporto e sollevamento all'interno del cantiere e necessari per il montaggio, le assistenze murarie, i ponteggi, lo scarico ed immagazzinamento dei materiali e quanto altro necessari alla esecuzione

completa degli impianti di sollevamento (ascensore, montascale ecc,,). E' compreso anche la predisposizione di apposito spazio all'interno del cantiere necessario allo stoccaggio del materiale ed alla esecuzione degli assemblaggi dei materiali stessi, salvaguardandone anche l'integrità dei materiali stessi;

- la formazione del personale destinato all'uso degli impianti tecnologici che sarà impegnato nell'esercizio.

2. Il concessionario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, Uffici Comunali, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

#### **Art. 40 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario è obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

#### **Art. 41 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere oppure smaltiti a discarica autorizzata, a cura e spese del concessionario, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento e smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere oppure smaltiti a pubblica discarica, a seconda delle disposizioni della D.L., a cura e spese del concessionario, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento e smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

#### **Art. 42 CUSTODIA DEL CANTIERE**

E' a carico e a cura del concessionario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante

periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

#### **Art. 43 CARTELLO DI CANTIERE**

1. Il concessionario deve predisporre ed esporre in sito, opportunamente illuminato, affinché sia visibile e leggibile in qualsiasi condizione di luce da parte dei passanti, nei pressi dell'ingresso principale del complesso immobiliare, un cartello indicatore delle dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 cm di altezza conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello predisposto dall'Amministrazione, oltre alle descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL.
2. Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori stessi.
3. Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture di cui allo schema fornito dalla Stazione Appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo allo stesso dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio anche le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.
4. Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

#### **Art. 44 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del concessionario.
4. A carico del concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

## PARTE SECONDA

### REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI DELL'OPERA

#### BREVE PREMESSA

La Proposta progettuale è nata da una attenta analisi e delle ecocompatibilità delle possibili funzioni e destinazioni d'uso con la natura dell'immobile e degli spazi presenti e della fattibilità economica, intesa come sostenibilità dell'intervento mediante l'attuazione di un piano finanziario. Obiettivo primario, considerata anche l'importanza storica dell'edificio per l'intera città di Pontedera; è stato quello di preservarne l'identità storica senza modificare gli aspetti architettonici, le nostre scelte progettuali sono tutte tese alla ricerca di coniugare gli aspetti legati alla cultura, al sociale e quindi alle esigenze legate al territorio con quelle di natura economica, non meno importanti e che ci consentono di sostenere la gestione dell'operazione. Uno degli elementi centrali della progettazione riguardante l'Ex Palazzo Pretorio deve essere l'accesso principale sulla piazza Curtatone e Montanara, cuore pulsante della vita cittadina. L'affaccio, con la Chiesa del Crocefisso, ha rappresentato nei secoli scorsi e continua ad essere idealmente il connubio tra la spiritualità e la vita economica e civile.

La proposta progettuale prevede interventi tesi all'adeguamento degli spazi interni con minime modifiche distributive e degli impianti al fine di realizzare le seguenti destinazioni d'uso:

Living area con zona espositiva e ristoro al piano terra;

Uffici giudice di pace al piano mezzanino;

Zona espositiva al piano primo;

Archivio giudici di pace al piano terzo.

#### **Art. 45 OPERE EDILI**

Le caratteristiche dei materiali e la tipologia delle opere edili previste per l'intervento sono dettagliatamente descritte negli elaborati tecnici allegati al progetto e in particolar modo nell'allegato 2 - Relazione tecnica e nell'allegato 5 - Calcolo sommario della spesa per opere edili.

#### **Art. 46 OPERE IMPIANTISTICHE**

Dovrà essere prevista la separazione degli impianti e delle utenze (elettrico, termico, antintrusione, rilevazione fumi ..... ) ai diversi livelli, ove fisicamente possibile rispetto all'intero compendio immobiliare; ove non possibile dovrà essere previsto un sistema di contabilizzazione dei consumi;

Le caratteristiche dei materiali e la tipologia delle opere impiantistiche previste per l'intervento sono dettagliatamente descritte negli elaborati tecnici allegati al progetto e in particolar modo nell'allegato 2 - Relazione tecnica e nell'allegato 5 - Calcolo sommario della spesa per opere impiantistiche.

#### **Art. 47 ALLACCI ALLE RETI E SOTTOSERVIZI**

Sono a carico del concessionario, se necessarie, le spese sostenute per i relativi allacciamenti con gli enti erogatori dei servizi.

Particolare cura dovrà essere posta nella scelta dei materiali e degli impianti tecnologici, atti a

garantire l'osservanza delle norme riguardanti le condizioni di igienicità.

**Art. 48 BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Gli elaborati progettuali dovranno contenere in dettaglio tutte le soluzioni adottate per il rispetto della normativa, facendo riferimento ai termini, alle definizioni generali ed alle simbologie contenute nel D.M. 27.07.1996, n. 503 e dal D.M. 236/1989.

**Art. 49 RINVIO ALLA VIGENTE NORMATIVA**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto o in contrasto con la normativa vigente ed in particolare il D. Lgs 163/2006 e DPR 207/2010, e successive modifiche e integrazioni, sarà fatto riferimento a quest'ultimi.

Pontedera, 30/07/2015

I Progettisti

Arch. Marco Pasqualetti

Ing. Ilaria Tedesco

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Massimo Parrini